



# COMUNE DI BRESSANVIDO

PROVINCIA DI VICENZA

Via Roma, 42 - 36050 Bressanvido (VI)  
Cod. Fisc. / P. IVA 00522830249

## Ordinanza n. 17 del 07-06-2024

**OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN VIA PONTE STREGHE PER I LAVORI SUL PONTE IN VIA TESINA IN TERRITORIO DI SANDRIGO – DITTA FACCHIN CALCESTRUZZI SRL**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

la sottoscritta Zanazzo ing. Lisa, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Bressanvido, per le funzioni attribuitegli con il Decreto Sindacale prot. n. 5802 in data 29/11/2021;

**VISTA** la richiesta prot. 3401 del 28/05/2024 e successiva modifica prot. 3548 del 05/06/2024 presentata dalla ditta Facchin Calcestruzzi srl con sede in via Facchini sinistra, 14 – 36076 Recoaro Terme (VI) P.IVA 01992290245 intesa ad ottenere ordinanza con riferimento agli interventi costituiti da opere relative ad un progetto del Comune di Sandrigo con finanziamento PNRR "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, lavori di adeguamento strutturale delle difese arginali del torrente Laverda, primo stralcio, nel tratto di strada di Via Tesina- Lupia"

**CONSIDERATO** che le lavorazioni consistono in interventi sulla platea del fondo alveo al di sotto dell'impalcato del ponte sul fiume Tesina, che più a monte riceve le acque del torrente Laverda, sito nel Comune di Sandrigo e che fa parte della strada di collegamento tra i due Comuni limitrofi suddetti denominata Via Tesina che in territorio del Comune di Bressanvido prosegue verso est e viene denominata Via Ponte Streghe;

**CONSIDERATO** che le lavorazioni avverranno per tutta la larghezza della sede stradale e per una lunghezza determinata dalla lunghezza del ponte e l'area circostante;

**VISTO** che nel tratto della via suddetta interessata dalle lavorazioni risulta difficoltoso transitare con i veicoli data la tipologia dei lavori e la presenza di macchine operatrici e personale della ditta, occupanti la carreggiata stradale, ed il transito veicolare è limitato ai soli pedoni e cicli condotti a mano, compatibilmente alle condizioni di sicurezza e problematiche in corso di esecuzione;

**VALUTATA** la necessità di garantire la sicurezza agli addetti ai lavori e la sicurezza pubblica;

**PRESO ATTO** che la ditta esecutrice dei lavori sarà la ditta Facchin Calcestruzzi srl con sede in via Facchini Sinistra, 14 – 36076 Recoaro Terme (VI) P.IVA 01992290245 a partire dalle ore 00:00 di lunedì 17/06/2024 fino alle ore 24:00 di venerdì 19/07/2024 e comunque fino alla fine delle lavorazioni;

**CONSIDERATO** che esistono percorsi alternativi, per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

**SENTITO** in merito alla necessità della modifica della circolazione stradale il Distaccamento di Polizia Locale di Sandrigo;

**VISTI** gli art. 5-6-7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. e il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'art. 107 quinto comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

## **ORDINA**

**- L'istituzione del DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli compatibilmente con le esigenze e l'estensione del cantiere:**

**1) Via Ponte Streghe a partire dal parcheggio del cimitero di Poianella**

Da lunedì 17/06/2024 a venerdì 19/07/2024 con orario 00.00-24:00 e COMUNQUE FINO A FINE LAVORI.

**- contemporaneamente viene istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nelle aree oggetto di cantiere.**

**dal presente provvedimento sono esclusi i residenti e i frontisti, inclusi quelli delle strade laterali, i mezzi operativi della ditta esecutrice dei lavori e i mezzi di soccorso e/o delle forze dell'ordine, i mezzi per la raccolta rifiuti, il trasporto scolastico e i mezzi agricoli per l'accesso ai fondi presenti sulla via, tenuto conto che agli stessi è comunque vietato il passaggio in corrispondenza del Ponte sul Tesina-Laverda;**

La ditta esecutrice dovrà rispettare le seguenti prescrizioni:

Prescrizioni:

- predisporre la necessaria segnaletica di modifica della circolazione stradale secondo gli accordi stabiliti con l'ufficio tecnico e nel rispetto degli artt. 21 e seguenti del D. Lgs. 285/1992 (C.d.S.) e degli artt. 30 e seguenti del D.P.R. 495/1992 (Regolamento); **In particolare:**
  - **posizionare nei pressi del cantiere un avviso di chiusura della strada almeno 48 ore prima dell'inizio delle lavorazioni;**
  - **indicare già nei giorni precedenti la chiusura al transito in prossimità degli incroci segnalando i percorsi alternativi per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;**
  - **segnalare il cantiere con opportune luci notturne ed in caso di scarsa visibilità;**
- Durante il periodo di chiusura al traffico, disporre adeguate transenne presso l'interruzione stradale dotandole di pannelli a strisce oblique bianche e rosse rifrangenti e di notte e in altri casi di scarsa visibilità devono essere integrate da idonee lanterne luminose di colore rosso a luce fissa (almeno una lampada ogni 1,5 m di testata);
- oscurare temporaneamente la segnaletica stradale esistente in contrasto con quella necessaria per la regolamentazione della circolazione stradale di cui alla presente Ordinanza;
- garantire sempre la fruizione degli accessi carrai ai residenti ed attività commerciali o in alternativa collocare apposito preavviso almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori direttamente sugli accessi carrai interessati dalle opere qualora diventino intransitabili;

- mettere in sicurezza il transito ciclo-pedonale di eventuali marciapiedi e/o piste ciclabili esistenti con l'individuazione di percorsi alternativi e predisposizione di adeguata segnaletica stradale di deviazione;
- ripristinare la normale circolazione veicolare al termine dei lavori.

La presente ordinanza è resa pubblica con l'installazione della prescritta segnaletica stradale a cura e spese della ditta esecutrice dell'intervento.

E' fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni. Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

Il Comune di Bressanvido, i rispettivi Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dai lavori in corso.

#### **DISPONE**

- a) L'affissione di copia della presente all'Albo Pretorio;
- b) L'invio di copia:
  - Al Comando Polizia Locale distaccamento di Sandrigo
  - Ai Carabinieri di Sandrigo
  - Alla Centrale operativa SUEM.
  - Al Comando provinciale vigili del fuoco di Vicenza
  - Alla Società Soraris srl
  - Alla ditta Facchin Calcestruzzi Srl e al D.LL. Ing. Sponga Simone
  - al Comune di Sandrigo

**Il Responsabile del servizio**  
Firmato digitalmente  
Zanazzo Lisa